



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 28/07/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:30** si è riunito in seduta ORDINARIA, nella sala civica "Marino Bergamaschi", su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente, alle ore 21:15 il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DELL'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Considerato che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Evidenziato tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tale nuova entrata patrimoniale, rimangono da chiarire molteplici profili, con particolare riferimento all'eventuale slittamento dell'entrata in vigore della stessa, anche a fronte di una sua possibile applicazione volontaria da parte di ogni singolo Ente impositore;

Ritenuto pertanto necessario evidenziare che l'entrata in vigore del nuovo regolamento dovrà intendersi condizionata, al pari dell'abrogazione dei regolamenti precedentemente adottati dall'Ente in materia di T.O.S.A.P. e Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, all'entrata in vigore del nuovo canone dal 1° gennaio 2021, al fine di scongiurare un possibile vuoto normativo in materia;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 21/06/2021:

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dott. Redondi Alessandro, verbale n.7 del 06 luglio 2021;

Per propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con votazione unanime e palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- **di approvare** il Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- **di evidenziare** che l'entrata in vigore del nuovo regolamento dovrà intendersi condizionata, al pari dell'abrogazione dei regolamenti precedentemente adottati dall'Ente in materia di T.O.S.A.P. e Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, all'entrata in vigore del nuovo canone dal 1° gennaio 2021, al fine di scongiurare un possibile vuoto normativo in materia;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente con votazione unanime e palese di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.).



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA